

IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Napoli, 18 settembre 2013

QUANDO NASCE LA PROTEZIONE CIVILE?

1919 - 1969

Il coordinamento dei soccorsi è affidato al Ministero dei Lavori Pubblici



1966 Alluvione dell'Arno



1968 Terremoto del Belice

1970

Legge 996 – Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione civile

Il Ministro dell'Interno provvede all'organizzazione della protezione civile

QUANDO NASCE LA PROTEZIONE CIVILE?



1976 Terremoto del Friuli



1980 Terremoto dell'Irpinia

1981 D.P.R. n. 66 – Regolamento di esecuzione della legge 996/70

1992 Legge n. 225 - Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

Il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile

QUANDO NASCE LA PROTEZIONE CIVILE?



1994 Piemonte

1996 Versilia

1997 Umbria-Marche

1998 Sarno

- 1998** D.Lgs. n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59
- 1999** D. Lgs. n. 300 – Viene istituita l’Agenzia di Protezione Civile. Al Ministro dell’Interno vengono attribuite le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo
- 2001** D.L. n. 343 - Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile (convertito nella Legge 401/2001)
- 2001** Legge costituzionale n. 3 – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

LA PROTEZIONE CIVILE MATERIA DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE

QUANDO NASCE LA PROTEZIONE CIVILE?



2002 S.Giuliano
2004 Tsunami Asia
2009 L'Aquila

- 2002** D.L. n. 245 (convertito nella Legge 286/2002) - Ai sensi dell'art. 3, se si verifica un'emergenza eccezionale, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali. Il coordinamento è affidato al Capo del Dipartimento della protezione civile
- 2005** D.L. n. 90 (convertito nella Legge 152/2005) – Gli strumenti della dichiarazione dello stato di emergenza e delle ordinanze di protezione civile si possono applicare anche ad eventi calamitosi che si verificano fuori dal territorio italiano e prevedono interventi di soccorso e assistenza da parte del nostro Paese
- 2012** Legge n. 27 - Viene modificata la normativa sui grandi eventi e la loro gestione non rientra più nelle competenze della Protezione Civile

LA PROTEZIONE CIVILE OGGI



Alluvioni in Liguria e Sicilia - Naufragio Concordia - Emergenza neve - Sisma Emilia - Alluvioni al centro nord - Sisma nel Pollino - Sisma in Garfagnana

Dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 alla Legge n. 100 del 12 luglio 2012

A vent'anni dalla sua nascita il Servizio Nazionale della Protezione Civile viene riformato. Il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012 modifica e integra la legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio.

La legge 100/2012 va a toccare - tra gli altri - alcuni temi chiave per tutto il sistema: la classificazione degli eventi calamitosi, le attività di protezione civile, la dichiarazione dello stato di emergenza e il potere d'ordinanza.


... e da ultimo il DL 16 agosto 2013 n. 43

COSA E' LA PROTEZIONE CIVILE?

Con “protezione civile” si intende
l'insieme delle attività messe in campo per tutelare
la vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente
dai danni o dal pericolo di danni derivanti dalle calamità

In Italia la protezione civile

**NON è un compito assegnato a una SINGOLA AMMINISTRAZIONE
MA è una funzione attribuita a un SISTEMA COMPLESSO**



Questo Sistema complesso è il

“Servizio Nazionale della protezione civile”

istituito con la legge n. 225 del 1992
e coordinato dal Dipartimento della protezione civile

IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE



IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

(legge n. 225 del 1992)


PREVISIONE

PREVENZIONE

**SOCCORSO ED ASSISTENZA
IN CASO DI EMERGENZA**

SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

**COSA
FA**



LA PREVENZIONE NON STRUTTURALE

**IN COSA
CONSISTE**



ALLERTAMENTO

PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA

FORMAZIONE

DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA PC

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

APPLICAZIONE NORMATIVA TECNICA

ESERCITAZIONI



Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di **solidarietà** politica, economica e sociale.

Art. 117

[...] Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...] ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; **protezione civile**; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali [...]; Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.


Art. 118

[...] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di **sussidiarietà**.

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

Il Servizio nazionale della protezione civile opera a livello centrale, regionale e locale, nel rispetto del PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

**MODIFICA
TITOLO V COSTITUZIONE (2001)**



**LA PROTEZIONE CIVILE È MATERIA DI
LEGISLAZIONE CONCORRENTE**

**La competenza legislativa è regionale
nell'ambito dei principi fondamentali dettati dallo Stato**

IN BASE AL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ GLI EVENTI SONO CLASSIFICATI IN:

EVENTI DI TIPO "A" :

Possono essere
mediante interventi
da singoli enti

COMUNE


EVENTI DI TIPO "B" :

per loro natura ed estensione
comportano l'intervento coordinato
di più enti in
PROVINCIA

EVENTI DI TIPO "C":

per intensità ed estensione
debbono essere fronteggiati
con mezzi e poteri straordinari:
STATO

I RISCHI ITALIANI



48% dei comuni ad elevata pericolosità sismica

oltre 1000 impianti industriali a rischio di incidente rilevante

82% dei comuni ad elevato rischio idrogeologico

30% della superficie esposta al rischio incendi

11 vulcani attivi



IL COORDINAMENTO



RID

CNMCA

ANAS

Autostrade

Gruppo
Ferrovie
dello Stato

Corpo Nazionale
dei Vigili del
Fuoco

Forze di
Polizia

Croce
Rossa
Italiana

Corpo Nazionale
del Soccorso
Alpino e
Speleologico

CNR

ENAV

Capo
Dipartimento
Protezione Civile

Conferenza unificata
Stato/Regioni/Città ed
autonomie locali

Forze
Armate

Corpo
Forestale
dello Stato

Ministero
della Salute

ISPRA

ENEA

INGV

RAI

TERNA

Gruppo
Poste
Italiane

Telecom

Vodafone

Wind

H3G

Organizzazioni di
volontariato

ENAC



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile